



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**APPAG - AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI**

Prot. n.

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNITA' TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE  
PREMI N. 86 DI DATA 11 Giugno 2020**

**O G G E T T O:**

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Domanda Unica campagna 2015. Accertamento importi erogati in eccesso a seguito superamento del massimale FEAGA ( anno di domanda 2015) - articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 - nei confronti di 2.354 beneficiari e conseguente recupero della somma totale di Euro 70.911,90.

L'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 prevede che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, lo Stato membro è tenuto ad una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti.

A seguito dell'accertamento del superamento del massimale dei pagamenti diretti dell'anno di domanda 2015, del contraddittorio che ne è conseguito nell'ambito di apposita procedura di verifica di conformità e delle ulteriori comunicazioni pervenute, la Commissione europea ha formalmente e complessivamente trattenuto all'Italia ad oggi, dai rimborsi FEAGA, l'importo di € **21.381.944,27** per lo splafonamento concernente il superamento del massimale di € 3.897.100.000,00 stabilito per il totale dei pagamenti diretti erogati in Italia per l'anno di domanda 2015 negli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019;

In esito a quanto sopra, la Commissione ha ribadito, da ultimo con nota del 22 febbraio 2018, con decisione sulla liquidazione dei conti FEAGA per l'esercizio finanziario 2017 del 28 maggio 2018 e con decisione sulla liquidazione dei conti FEAGA per l'esercizio finanziario 2019 del 25 maggio 2020, l'importo complessivo suindicato allo Stato membro.

Pertanto, agli importi dei pagamenti eseguiti per le domande uniche 2015, **fino al 15 ottobre 2019**, indipendentemente dall'esercizio finanziario nel quale sono state effettivamente pagate, occorre applicare una riduzione lineare necessaria al rientro nel plafond Italia, che è stata quantificata nel 0,551%.

In particolare, la suddetta percentuale è applicata, a tutti i pagamenti complessivamente erogati per la domanda unica 2015, nessun regime escluso, comprese le aziende aderenti al regime per i piccoli agricoltori. Al riguardo, si deve fare riferimento al pagamento effettivamente contabilizzato nelle linee di nomenclatura FEAGA per le quali si è determinato lo splafonamento.

Si rende necessario quindi applicare quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il quale, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al suddetto massimale, lo Stato membro è tenuto ad una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti.

Gli importi così determinati per ciascuna azienda sono recuperati mediante compensazione a valere sul pagamento dei saldi della DU 2019, ove possibile, ovvero su ogni successivo pagamento o rimborso fino a concorrenza dell'importo dovuto. Tali recuperi devono essere rendicontati quali crediti nazionali allo scopo di tenere indenne l'Erario nazionale dalla trattenuta operata dalla Commissione nei confronti dell'Italia in misura pari a € 21.381.944,27. Conseguentemente, sono operate le necessarie compensazioni tra le Tesorerie.

Tali posizioni, come disposto dall'Organismo di coordinamento (AGEA), devono essere iscritte nel Registro dei debitori dell'OP e verrà fatto il recupero non tenendo conto dell'applicazione della soglia di esenzione prevista dalla normativa nazionale (art 30 c. 4 DM 5465 di data 7 giugno 2018) ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014 e nemmeno quello previsto dalla normativa nazionale (L.289/2002) sul pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare;

## IL RESPONSABILE

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) N. 485/2008;

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i Regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss.mm. e ii., che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm. e ii.;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393/2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;

il Decreto Ministeriale (Mipaaf) 7 giugno 2018, n. 5465 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Richiamati:

il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

il decreto Mipaaf n. 3860 di data 10 ottobre 2008 che ha riconosciuto l’Agenzia provinciale per i pagamenti (Appag) quale organismo pagatore per la Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle spese Feaga e Feasr ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Programma di Sviluppo Rurale e dalla Domanda Unica;

la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e ss. mm. e ii. ed in particolare l’articolo 57, che prevede l’istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 del 30 dicembre 2010 così come modificato dalla successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2440 del 29 dicembre 2016 (all. D);

l’allegato B al suddetto atto deliberativo n. 3193 nonché la determinazione del Dirigente di Appag n. 41 di data 21 ottobre 2014, nei quali vengono ribadite le attività che spettano alle strutture di APPAG ed in particolare dell’Unità tecnica e di autorizzazione premi: “...provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e cura l’attività sanzionatoria di diretta competenza dell’Agenzia”;

le competenze di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” e ss. mm. e ii.;

la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 310 di data 13 marzo 2020 con la quale è stata attribuita al dott. Luca Zomer, la qualifica di Direttore ed il conferimento dell’incarico dell’Ufficio Unità tecnica e di autorizzazione premi dell’Agenzia provinciale per i pagamenti;

la determinazione del Dirigente del Servizio per il Personale della Provincia Autonoma di Trento n. 162 di data 5 maggio 2020 con quale è stato preposto, a far data dalla sottoscrizione della modifica del contratto individuale di lavoro e per la durata di cinque anni, il dott. Luca Zomer, all’Ufficio Unità tecnica e di autorizzazione premi dell’Agenzia provinciale per i pagamenti;

legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.

Vista inoltre la circolare Agea, ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - Riforma della politica agricola comune - Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2015;

richiamata la circolare Agea, prot. n. 60653 di data 24 luglio 2017 – Procedure del coordinamento per la riscossione dei crediti;

preso atto di quanto stabilito dalla circolare Agea prot. n. 37209 di data 3 giugno 2020;

considerato che con determinazione del Dirigente di Appag n. 32 di data 31 maggio 2016 è stato approvato il manuale operativo riferito ai “Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni ed esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento – campagna 2015” che disciplina le modalità di controllo e di verifica dell'ammissibilità degli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento appunto per la campagna 2015 in riferimento a quanto disposto nel titolo V del regolamento (UE) 1306/2013 e nelle successive disposizioni applicative dello stesso;

visto il Regolamento di Contabilità dell'APPAG per il fondo FEAGA nonché il Manuale delle Procedure per la Tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

visto il Manuale dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi - Istruzioni operative e di funzionamento – versione 5.0 -, approvato con determinazione del Direttore di APPAG n. 9 di data 19 febbraio 2016;

tenuto conto delle responsabilità richiamate dalla normativa comunitaria per quanto concerne il fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari siano evitati e che le eventuali somme indebitamente erogate siano recuperate efficacemente e rapidamente sulla base di tutte le informazioni necessarie;

preso atto che Appag seguendo le disposizioni ricevute da Agea, ha effettuato il calcolo delle somme da recuperare sulla base della riduzione lineare comunicata individuando n. 2354 beneficiari per un importo totale di Euro 70.911,90;

ritenuto che i pagamenti non dovuti non sono imputabili alla responsabilità degli agricoltori interessati sulla base dei dati da loro dichiarati in sede di presentazione delle domande;

ritenuto, pertanto, che gli importi indebitamente percepiti siano da classificare come “errori amministrativi” ai fini dell'iscrizione nel Registro dei debitori di APPAG secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

tenuto conto che Appag nell'ambito dei controlli relativi alla domanda unica è responsabile della determinazione delle riduzioni al fine di garantire il rispetto dei criteri e delle norme a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e che a tale scopo si ritiene opportuno procedere al recupero della somma indebitamente erogata all'agricoltore;

evidenziato che non è necessario dar corso alla comunicazione di inizio procedimento;

ritenuto necessario procedere all'adozione del presente provvedimento prima del pagamento dei saldi della domanda unica 2019 per permettere il recupero immediato delle somme;

### **DETERMINA**

1. di accertare gli importi erogati in eccesso a seguito del superamento del massimale FEAGA - anno di domanda 2015 - articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione per un importo complessivo di Euro 70.911,90;
2. di procedere al recupero dei pagamenti indebiti per l'importo indicato al punto precedente non tenendo conto delle soglie previste dalla normativa indicata in premessa vista l'esigenza di recuperare l'intero plafond stabilito per Appag;
3. di disporre il recupero delle somme nei confronti dei soggetti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di Appag, la presente determinazione e l'elenco allegato per un periodo di 60 giorni dalla data di adozione;
5. di notificare all'Unità di Contabilizzazione la presente determinazione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ovvero il ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

LZ

IL RESPONSABILE  
f.to Luca Zomer

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Allegato - Rif. n. 244 di data 10/06/2020